

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI VENETO”

Art. 1 – Denominazione – Sede

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata “ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI VENETO”, e in forma abbreviata “IRES VENETO”.
L'Associazione ha sede in Venezia-Mestre, Via Peschiera n. 5.
La sede potrà essere variata con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.
Per perseguire lo scopo sociale potranno essere aperte sedi secondarie ovunque l'Associazione lo ritenga opportuno.

Art. 2 – Scopo sociale

Lo scopo dell'Associazione è concorrere:

- all'analisi e raccolta delle informazioni nelle materie di interesse economico, sociale, ambientale, culturale e sindacale;
- alla loro elaborazione finalizzata alla definizione e alla gestione di progetti e programmi rivolti allo sviluppo socio-economico, culturale e professionale del Veneto e della sua popolazione;
- alla realizzazione di ricerche sui suddetti ambiti di interesse per gli associati, Enti pubblici e privati;
- alla elaborazione di proposte di politica economica e sociale.

Per raggiungere tale scopo l'Associazione:

- a) definisce e sviluppa propri programmi di lavoro;
- b) consolida le proprie strutture di supporto alla ricerca;
- c) promuove iniziative di collaborazione scientifica e tecnica con Università e altri centri di ricerca;
- d) pubblicizza materiali e ricerche anche mediante proprie pubblicazioni;
- e) svolge attività formativa in connessione al lavoro di ricerca.

L'Istituto, ai soli fini di conseguire l'oggetto sociale, potrà, con le limitazioni di cui alla legge n. 1/1991 ed al D.Lgs. n. 385/1993 e con la disciplina di apposito regolamento interno, istituire la raccolta di prestiti, fruttiferi e/o infruttiferi, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente per consentire all'Istituto di disporre dei mezzi necessari per fronteggiare le necessità contingenti derivanti da ritardi nelle entrate.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche ed altri enti collettivi, pubblici e privati, economici e non, comprese le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni, che intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi proposti.

Art. 5 – Quota associativa e contributi annuali

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa e dei contributi annuali fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.

I soci persone giuridiche o enti collettivi sono tenuti al pagamento della quota associativa e dei contributi annuali in misura anche differenziata rispetto a quelli dei soci persone fisiche, secondo le delibere degli organi competenti.

Il versamento della quota associativa da parte di ogni socio deve avvenire all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione; il versamento dei contributi annuali entro sessanta giorni dalla data di delibera dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte previo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, e non è rivalutabile.

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e del contributo annuale hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 6 – Ammissione

La qualifica di socio si acquista inoltrando domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito e provvede a darne comunicazione agli interessati e, dopo il versamento della quota associativa, alla iscrizione nel libro dei soci. Per la pratica applicazione della norma si farà riferimento all'eventuale regolamento che dovrà essere approvato dall'assemblea.

L'ammissione obbliga i soci all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese nelle sedi competenti dagli organi dell'Associazione; i soci sono tenuti a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale e il conseguimento degli scopi sociali.

E' garantita l'effettività del rapporto associativo.

E' fatto espressamente divieto di porre limitazioni temporali alla partecipazione dei soci alla vita associativa, salvo quanto disposto dall'art. 7 del presente Statuto.

Ai soci persone fisiche maggiorenni ed ai soci persone giuridiche ed altri enti collettivi è garantito il diritto di voto per l'approvazione dello statuto e relative modifiche, nonché per la nomina e la regolamentazione degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 7 – Recesso – Esclusione

Ogni associato è libero di recedere dall'Associazione dandone semplice comunicazione scritta al Presidente.

Rappresentano cause di esclusione del socio dall'Associazione:

- 1) porre in essere comportamenti in contrasto con le finalità perseguite dall'Associazione;
- 2) mancare ingiustificatamente a tre assemblee consecutive;
- 3) non adempiere all'obbligo contributivo previsto dall'art.5.

Organi competenti a decidere in merito sono rispettivamente l'Assemblea dei soci per quanto riguarda il verificarsi della causa di esclusione di cui al punto 1) e il Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda il verificarsi della causa di esclusione di cui ai punti 2) e 3). In questo caso l'esclusione dovrà essere ratificata dall'Assemblea successiva.

Gli associati recessi o esclusi non possono richiedere i contributi e la quota

associativa versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il collegio dei Revisori dei conti.

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti al libro soci.

L'Assemblea si riunisce di norma nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, che sarà comunicato nella lettera di convocazione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno, entro i termini previsti dall'art. 13, o dal Presidente ogni volta che ne ravvisi la necessità, o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ritenga necessario.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, viene convocata a mezzo lettera, fax o e-mail, spediti non meno di otto giorni prima della sua effettuazione. Nella convocazione dovranno essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima adunanza.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei soci ed a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci iscritti nel libro soci. In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, portati dai soci presenti, qualunque ne sia il numero.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate:

- a) per la modificazione dell'atto costitutivo e dello Statuto con almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci iscritti a libro soci;
- b) per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio con almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci iscritti nel libro soci.

Ciascun socio ha diritto a un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

I soci persone fisiche assenti possono delegare altro socio, purché persona fisica, ma non Amministratore, Revisore o dipendente dell'Associazione, che li rappresenti in Assemblea; ciascun socio persona fisica non può rappresentare più di un altro socio persona fisica. I soci diversi dalle persone fisiche parteciperanno all'Assemblea in persona del legale rappresentante o di un suo delegato, anche non socio.

La delega dovrà essere scritta e apposta normalmente in calce all'avviso di convocazione.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) nominare il Presidente;
- b) nominare il Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare il Collegio dei Revisori dei conti;

d) approvare i regolamenti e pronunciarsi sull'esclusione dei soci secondo quanto previsto dall'art. 7;

e) deliberare sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della relazione ed il programma allegati predisposti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

a) deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;

b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio che residua dalla liquidazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, la relazione annuale e il bilancio consuntivo sono a disposizione dei soci per i trenta giorni successivi all'Assemblea e comunque, in ogni altro tempo a richiesta del socio presso la sede dell'Associazione.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

a) presiede l'Assemblea;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) può convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta ne ravvisa la necessità;

d) predispone il programma di attività da proporre al Consiglio di Amministrazione;

e) cura le relazioni esterne dell'Associazione;

f) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

g) può nominare procuratori speciali;

h) può assumere deliberazioni su delega del Consiglio di Amministrazione;

i) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente viene eletto dall'Assemblea dei soci.

Esso dura in carica tre anni ed è composto da tre a cinque membri compreso il Presidente che ne fa parte di diritto, secondo quanto deliberato dall'Assemblea che procede alla nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere soci, salvo chi eletto su designazione di soci non persone fisiche. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più membri gli altri provvedono a sostituirli. I membri così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva.

Al venir meno della maggioranza dei membri nominati dall'Assemblea decade l'intero Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta sia giudicato necessario dal Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione deve essere fatta, anche per telefono, almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione è altresì validamente

costituito anche in assenza di regolare convocazione se sono presenti tutti gli amministratori e tutti i revisori.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- b) delibera sul programma di attività proposto dal Presidente;
- c) predispone i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- d) approva i programmi di ricerca e le altre iniziative culturali dell'Associazione;
- e) propone all'Assemblea i regolamenti di cui all'art. 9;
- f) delibera in materia di assunzione e licenziamento del personale dipendente, di contratti, rimborsi e convenzioni;
- g) può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni al Presidente o a uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione;
- h) può rilasciare deleghe ad altre persone socie, nominate con formale delibera, per tutte le operazioni di carattere amministrativo, incluse le operazioni con istituti di credito, con firma libera
- i) può nominare per motivi strettamente funzionali allo svolgimento di particolari compiti o attività un direttore;
- l) delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente;
- m) delibera sull'ammissione di nuovi associati e sulla loro esclusione.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori del Conti

Il Collegio dei Revisori del Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci. Dura in carica per un triennio ed i suoi membri, che possono essere anche non soci, sono rieleggibili. Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e di verificare il bilancio consuntivo annuale, riferendo all'Assemblea dei soci con propria relazione.

Art. 13 – Patrimonio – Esercizio sociale – Utili – Scioglimento

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione.

Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai contributi associativi annui, da assegnazioni, contributi, donazioni, lasciti e atti di liberalità di persone fisiche, di enti pubblici e privati, di associati o di terzi e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, predispone il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione allegata devono essere comunicati al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esame da parte dell'Assemblea.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, corredato dal programma di attività.

Il bilancio preventivo ed il programma di attività devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale dell'Associazione durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera di devolvere ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità i beni e il patrimonio dell'Associazione, attenendosi a quanto indicato all'articolo 9 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Rinvio al Codice Civile

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costituito e dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro primo del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile, nonché alle altre leggi vigenti in materia.